



2024/2155

12.8.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2155 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 agosto 2024**

**recante approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta «Grignolino del Monferrato Casalese»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, che ha abrogato, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 e l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali articoli continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* prima del 13 maggio 2024.
- (2) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Grignolino del Monferrato Casalese" trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (3) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della suddetta modifica dell'Unione al disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, conformemente all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) A norma dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applica alle decisioni concernenti le domande di approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione dopo il 7 dicembre 2021 per le quali la Commissione non abbia ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata ritenuta ammissibile,

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

<sup>(3)</sup> GU C, C/2024/2504, 4.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/2504/oj>.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica dell'Unione al disciplinare del nome "Grignolino del Monferrato Casalese" (DOP) pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2024

*Per la Commissione*  
*A nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---